

ROSANNA LAVOPA

*Melchiorre Delfico e un inedito Aneddoto letterario.
Una proposta di riforma del Diritto civile.*

In

Letteratura e Potere/Poteri

Atti del XXIV Congresso dell'ADI (Associazione degli Italianisti)
Catania, 23-25 settembre 2021
a cura di Andrea Manganaro, Giuseppe Traina, Carmelo Tramontana
Roma, Adi editore 2023
Isbn: 9788890790584

Come citare:

<https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/letteratura-e-potere>
[data consultazione: gg/mm/aaaa]

ROSANNA LAVOPA

*Melchiorre Delfico e un inedito Aneddoto letterario.
Una proposta di riforma del Diritto civile.*

In un inedito Aneddoto letterario, Melchiorre Delfico affidava alla pratica del racconto il compito di smascherare la vera natura degli arcana juris e di porre con urgenza la questione di una riforma del potere legislativo. Pure nelle Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana ricorreva agli espedienti della narratio: l'allegoria e l'apologia. Il linguaggio letterario entrava nell'ambito giuridico, divenendo strumento di coesione sociale contro i persistenti abusi del potere.

Nei *Pensieri su l'Istoria*, l'illuminista teramano Melchiorre Delfico mirava a riconoscere all'arte del racconto un forte ed efficace potere comunicativo, intrinsecamente connaturato nell'essere umano e volto a garantire – in termini strettamente sensistici, ovvero col piacere uditivo e visivo della 'parola' – i rapporti civili e sociali:

La felice configurazione degli organi della voce, e la segreta corrispondenza di essi coll'interna sensibilità, e cogli organi dell'intelletto fecero l'uomo parlante, come l'organizzazione della mano gli diede la possibilità, o la facoltà di essere scrittore: due qualità o condizioni necessarie a poter narrare o far de' racconti, poterli registrar colla penna, e comunicarli ai suoi simili presenti e futuri.¹

Al contempo, però, il Delfico teneva a constatare – sulla scorta delle osservazioni già espresse dal gesuita Girolamo Tiraboschi² – come, nel corso dei secoli, spesso gli scrittori abbiamo deprivato la narrazione del suo significato più autentico e originario, dando vita – per «adulazione» o per «spirito di partito»³ – a 'storie' mistificanti o di difficile intelligibilità, poste al servizio «della superstizione e del potere».⁴

Occorreva, a questo punto, contro una letteratura di corte, strumento di oppressione, inganno e oscurantismo, restituire al 'racconto' la sua sostanza veritativa, biasimare «le cose ingiuste» e scoprire «ciò che si vorrebbe celare»,⁵ così da veicolare, nella rappresentazione delle azioni umane, sentimenti di coesione sociale e di 'utilità' morale, pragmaticamente aderenti alle questioni politiche ed economiche del tempo: «la verità come il sole – scriveva infatti il Delfico – dissipa le nubi d'ogni intorno, e svelandosi agli occhi di tutto il mondo copre di confusione chiunque si lusingava ritrovarsi nascosto fra l'ombra».⁶ Si trattava, in sostanza, di promuovere – volendo usare le parole di

¹ M. DELFICO, *Pensieri su l'Istoria e sull'incertezza ed inutilità della medesima* (1808), in ID., *Opere complete*, a cura di G. Pannella e L. Savorini, Teramo, Giovanni Fabbri Editore, 1903, II, 19.

² Il Delfico allude chiaramente a un breve trattato dal titolo *Discours sur l'autorité des historiens contemporains*, recitato dal Tiraboschi nella pubblica Accademia dell'Arcadia il 3 agosto del 1780 e pubblicato per la prima volta nell'«Encyclopédie méthodique. Histoire», tome premier, Padoue, 1784. La versione italiana del testo, *Ragionamento sopra l'autorità degli storici contemporanei*, è in appendice allo studio di M. PETROCCHI, *Razionalismo architettonico e razionalismo storiografico. Due studi sul Settecento italiano*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1947, 103-119.

³ DELFICO, *Pensieri su l'Istoria...*, 76.

⁴ *Ivi*, 28.

⁵ *Ivi*, 76.

⁶ *Ibidem*.

Gian Mario Anselmi – di un «uso sapiente delle procedure del *discorso* atte a persuadere senza ingannare, a piacere ed entusiasmare senza ricorrere ad artifici inutili e ampollosi».⁷

È proprio entro quest'ordine di idee che potrebbero essere ricondotte le finalità teorico-letterarie di un manoscritto inedito del nostro intellettuale teramano, attualmente conservato presso la Biblioteca Regionale di Teramo. Tale testo, intitolato *Aneddoto letterario*, è inteso infatti ad attuare, mediante le risorse della *narratio*, un'opera di smascheramento, ovvero quello – assai cogente a quel tempo e che, di certo, si intersecava con l'ampio dibattito europeo sui diritti umani (da Locke a Hume, a Rousseau, Voltaire o Diderot)⁸ – riguardante la vera natura degli *arcana juris*, dietro cui si nascondeva un ben preciso interesse al mantenimento dello *status quo*, fondato sullo strapotere e sull'arbitrio giurisprudenziale.

Ma procedendo per gradi, occorrerebbe innanzitutto precisare che l'inedito, proprio in ragione dell'argomento trattato, risulterebbe databile intorno agli anni 1789-1791: periodo durante il quale il Delfico – tornato nel Regno di Napoli, dopo un soggiorno nell'Italia settentrionale, compiuto per accompagnare all'Università di Pavia il nipote Orazio⁹ – affrontava con urgenza, nel solco del testamento filangieriano, la questione di una riforma amministrativa, legislativa e giudiziaria che, in conformità con le esigenze e i progressi di civilizzazione dei moderni, sancisse i diritti dei cittadini sulla base di un Codice costituzionale.¹⁰ Un impegno, quello del Delfico, che riflù nella stesura della *Memoria contro l'aumento dei soldi ai magistrati*, scritta in risposta all'istanza sollevata nel 1790 dal ceto forense;¹¹ di un inedito, risalente al 1791, *Sull'importanza di abolire la giurisdizione feudale, e sul modo*;¹² e infine delle note *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana e dei suoi cultori* (1791),¹³ volte a indagare il passato per rintracciare le cause dei «mali presenti» e «tagliare – come ha rilevato lo studioso Franco Venturi – il nodo gordiano»¹⁴ che ancora legava la società moderna al dispotico e aristocratico sistema giuridico del mondo classico.

Non è un caso, dunque, che l'*Aneddoto letterario* si apra con una chiara dichiarazione di rottura con l'antico, che metteva definitivamente in discussione la dimensione universale e assoluta del diritto romano. Si legge infatti:

⁷ G.M. ANSELMI, *La grande contraddizione: le parole degli illuministi e la complessità del mondo*, in *Illuminismo e Settecento riformatore. Un lessico per la contemporaneità*, a cura di G.M. Anselmi, G. Ruozzi, S. Scioli, Bologna, Bononia, 2020, 36.

⁸ Per ulteriori approfondimenti al riguardo, cfr. V. FERRONE, *Storia dei diritti dell'uomo*, Bari-Roma, Laterza, 2014.

⁹ Cfr. F. VENTURI, *Melchiorre Delfico. Nota introduttiva*, in *Illuministi italiani. V. Riformatori napoletani*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1962, 1179. Sul soggiorno del Delfico in Italia settentrionale, si veda G. DE FILIPPIS-DELFINO, *Della vita e delle opere di Melchiorre Delfico. Libri due*, Teramo, presso Angeletti, 1836, 26-34.

¹⁰ Cfr. A. TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

¹¹ Il testo in questione è riprodotto per la prima volta in V. CLEMENTE, *Rinascenza teramana e riformismo napoletano (1777-1798). L'attività di Melchiorre Delfico presso il Consiglio delle Finanze*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1981, 394-396.

¹² Cfr. *ivi*, 354-363.

¹³ Dell'opera si segnalano, oltre la prima edizione napoletana del 1791, quella fiorentina del 1796 ed una terza pubblicata nel 1815 sempre a Napoli. Vasta fu la sua risonanza in Italia: sulla rivista «Analisi ragionata de' libri nuovi» fu data in stampa, nel febbraio del 1792, un lungo estratto testuale delle *Ricerche*; sulle «Notizie letterarie» di Cesena, il Fortis – con il quale il Delfico ebbe modo di istituire un intenso rapporto di amicizia, contrassegnata da una lunga corrispondenza epistolare – ne presentò una recensione (n. 15, settembre 1791); infine, il «Giornale letterario di Napoli», il 1° marzo del 1797, ne scrisse in termini positivi in occasione della seconda pubblicazione. Cfr. C. GHISALBERTI, *La giurisprudenza romana nel pensiero di Melchiorre Delfico*, «Rivista italiana per le Scienze giuridiche», LXI (1954), s. III, 90, 423-455.

¹⁴ VENTURI, *Melchiorre Delfico...*, 1176.

La Filosofia da gran tempo soffre dall'ignoranza l'ingiuriosa imputazione delle novità. Ma se per Filosofi s'intendono gli uomini ragionevoli, si può dire per l'onore dell'umanità, che non ne sono mancati anche nei secoli i più caratterizzati per la barbarie, e per la rozzezza. Si scriveva male nella lingua del Lazio, le lingue erano ridotte ad un gergo inintelligibile, e le belle arti erano tutt'altro che belle, ma l'operazione su lo stato civile e morale [e religioso] de' popoli portava molt'individui al riconoscimento de' mali pubblici, ed a desiderarne e proporre le riforme.¹⁵

Certo, già all'altezza del 1775, con gli *Indizj di morale*, il Delfico aveva tentato di sradicare dall'ambito giuridico formule legislative di tipo normativistico e atemporale, esponendole alle incessanti dinamiche politico-culturali: «le leggi e l'applicazione della giustizia alle azioni umane dovrebbero di tempo in tempo esser cambiate, riformate e corrette, poiché quegli stabilimenti che hanno potuto esser una volta utili, cioè giusti, alterandosi gli oggetti della applicazione e cambiandosi i loro rapporti, divengono inutili e dannosi».¹⁶ È interessante però notare, ai fini del nostro discorso, che, nell'*Aneddoto letterario*, l'illuminista teramano mostrava del diritto romano non solo l'inadeguatezza e l'inapplicabilità rispetto ai tempi presenti, ma altresì – in sintonia col pensiero di molti altri intellettuali del Settecento (da Muratori¹⁷ ad Alessandro Verri,¹⁸ da Carlo Antonio Pilati¹⁹ a Giuseppe Maria Galanti²⁰) – l'insito carattere corrotto e violento: aspetto, quest'ultimo – teneva a sottolineare il Delfico –, ravvisato anche da molti giureconsulti dell'età medievale. A Francesco Ottomano, Iacopo Baldovini, Giovanni Fabro – menzionati nella *Ricerche* – il Delfico attribuiva infatti il merito di aver saputo cogliere – muovendo da un'indagine puntuale delle leggi giustinianee – la «superfluità» e le «contraddizioni»²¹ che risiedevano alla base della stessa civiltà classica, la quale – al di là della forma imperialistica o repubblicana che assumeva – confondeva la grandezza e la gloria di uno Stato con l'affermazione della disuguaglianza e della sopraffazione: «non si trattava già di far leggi, si trattava solo di tener il popolo in ischiavitù».²² Certo, gli esiti degli studi condotti da questi primi «giureconsulti moderni»²³ non portarono alla immediata realizzazione di un piano legislativo atto a contemplare i rapporti di ciascun cittadino col «corpo sociale»; ma è pur vero – aggiungeva il Delfico entro una visione 'progressiva' della Storia – che agli albori di una 'nuova' cultura la ragione non era ancora andata dispiengandosi: «Le idee non formavano un sistema, né si vedeva il nesso naturale delle parti col tutto, e quali dovevano essere i risultati della politica organizzazione».²⁴ Spettava, dunque, ai tempi presenti, all'età dei Lumi, l'ardito compito di

¹⁵ Biblioteca Regionale di Teramo, Fondo «Manoscritti Delfico», Miscellanea 2, n. 62084/25 (fogli 2).

¹⁶ M. DELFICO, *Indizj di morale* (1775), in ID., *Opere complete...*, I, 75.

¹⁷ È sulla degenerazione giurisprudenziale del diritto romano che Ludovico Antonio Muratori, nel suo discorso teorico-letterario, teneva ad insistere: «Considerate le Leggi di Giustiniano, per la maggior parte contengono bellezza col contenere Ragioni e Giustizia in se stesse, e con lodevolissimo fine, perché tendenti a dare il suo a ciascuno. Ma osservate un poco in pratica queste Leggi: che confusioni, che battaglie, che disordini non si mirano ne' tribunali?» (ID., *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, presso Giambattista Pasquali, 1742, 2).

¹⁸ Si pensi in particolare al *Discorso sulla felicità de' Romani*, pubblicato sul «Caffè» nell'agosto del 1764. Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si veda M. TATTI, *L'antico mascherato. Roma antica e moderna nel Settecento: letteratura, melodramma, teatro*, Roma, Bulzoni, 2003.

¹⁹ Cfr. C.A. PILATI, *L'esistenza della legge naturale impegnata e sostenuta*, Venezia, presso Antonio Zatta, 1764.

²⁰ Cfr. G.M. GALANTI, *Descrizione dello stato antico ed attuale del Contado del Molise*, Napoli, 1781, II, 132, in cui la civiltà romana era paragonata ad «un mostro».

²¹ M. DELFICO, *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana e dei suoi cultori*, in ID., *Opere complete...*, I, 182.

²² Ivi, 155.

²³ Ivi, 182.

²⁴ *Ibidem*.

ripulire definitivamente il vigente ordinamento giuridico napoletano dalla sua «torbida anzi fangosa origine»²⁵ romana e di dare vita a un programma costituzionale ispirato al «vero», al «cuore» e alla virtù della «benevolenza».²⁶

Ecco, allora, stagiarsi sullo sfondo di tale riflessione – da cui sembra scorgersi, come ha osservato Franco Venturi, una «prima coscienza della differenza tra la libertà degli antichi e quella dei moderni»²⁷ – la figura dell'umanista, che – sulla scorta del cosiddetto *mos gallicus* – aveva ridefinito in termini di storicità i rapporti tra giuristi e istituzioni, mettendo così in discussione la consolidata tradizione del *mos italicus* ed il principio di *auctoritas*.²⁸ Nell'*Aneddoto letterario*, il Delfico infatti racconta la vicenda esemplare di «Giovanni di Seisell (doctor Gallicus)», «né Filosofo né Eretico», ma «Dottor di Leggi», il quale «negli ultimi anni del viver suo abbandonò il Codice, i digesti, i decreti e le decretali per consacrarsi allo studio della storia naturale, e scrisse un'opera su la natura degli animali, pensando che la sua fama più facilmente avrebbe potuta giugnere alla posterità trattando di medicina e delle scienze della natura, che sottilizzando fra gli oscuri vortici della Giurisprudenza».²⁹

In merito alla reale identità di Giovanni di Seisell, molte sono ancora le zone d'ombra: potremmo pensare a Jean de Seyssel, priore clunisiense di Romainmôtier, dove – dal 1382 fino alla sua morte nel 1432 – svolse importanti riforme amministrative e contribuì al risanamento economico del monastero; tuttavia egli non fu mai – diversamente dal profilo delineato dal Delfico – un «Dottor di Leggi». Tale titolo ci rimanderebbe, invece, a uno dei maggiori teorici francesi del primo '500, Claude de Seyssel (1450-1520), il quale si occupò sì di redigere alcuni commenti e *repetitiones* al *Codice* e al *Digesto*, ma anche di inaugurare nel campo giuridico, quasi al termine della sua vita, ovvero tra il 1515 e il 1519, tutta una nuova stagione dottrinale, auspice di una forma di sovranità di tipo costituzionale, il cui potere assoluto dei re doveva essere saggiamente e armonicamente regolato da «tre briglie» (e qui sarebbe eventualmente evidente l'uso dell'analogia zoomorfica): la *religio* (il diritto divino), la *iurisdictio* (esercitata dai *Parlements*, che autorizzano le leggi) e la *politia* (*police*).³⁰ Naturalmente, in quest'ultimo caso, il prenome Claude non corrisponderebbe a quello trascritto dal Delfico e potrebbe risultare alquanto singolare che si tratti di un errore presente all'interno del manoscritto.

Ad ogni modo, al di là della questione della effettiva o fittizia esistenza del Seisell cui intendeva fare riferimento il Delfico – del resto gli stessi 'enciclopedisti' avevano dato alla voce '*anedoctes*' la definizione di «storie segrete presumibilmente vere, per lo più false o almeno sospette»³¹ –, il

²⁵ Ivi, 105.

²⁶ Ivi, 138.

²⁷ VENTURI, *Melchiorre Delfico...*, 1177. Sull'argomento, cfr. l'imprescindibile scritto di B. CONSTANT, *Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Roma, Editori Riuniti, 1992. Si veda, inoltre, L. GUERCI, *Libertà degli antichi e libertà dei moderni. Sparta, Atene e i philosophes nella Francia del Settecento*, Napoli, Guida, 1979.

²⁸ Cfr. E. GARIN, *Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli XV e XVI*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Atti del primo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze, Olschki, 1966, 417-435.

²⁹ Biblioteca Regionale di Teramo, Fondo «Manoscritti Delfico», Miscellanea 2, n. 62084/25 (foglio 1).

³⁰ Cfr. V. BENZO, *La monarchia francese di Claude de Seyssel*, Presentazione di Franco Costa, Catania, CUECM, 2006. Si segnalano, al riguardo, E. SCIACCA, *Le radici teoriche dell'assolutismo nel pensiero politico francese del primo Cinquecento (1498-1519)*, Milano, Giuffrè, 1975 e R. ESPOSITO, *Bios. Biopolitica e filosofia*, Torino, Einaudi, 2004, 41-77.

³¹ Cfr. *Anedoctes*, in *Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres*, Paris, Chez Briasson, David, Le Breton, Durand, 1751, 1, 453 («histoires secretes prétendues vraies, la plûpart du tems fausses ou du moins suspectes»).

racconto sottende un significato chiaramente ‘allegorico’, intriso di nessi critici nei confronti della settecentesca situazione politico-amministrativa del Regno di Napoli.

Si trattava, in sostanza, di adottare un linguaggio letterario artatamente allusivo, cui lo stesso intellettuale teramano era dichiaratamente ricorso nelle *Ricerche*. In una lettera al fratello Giamberardino del 25 giugno 1791, affermava al riguardo il Delfico:

L'apologo vuolsi inventato per rivendicare i diritti della morale e della giustizia, dov'erano condannati al silenzio. Così dev'essere considerata la mia opera: la giurisprudenza romana vi sta in senso proprio, e vi sta in allegoria.³²

Tale intento narrativo è evidente anche nell'inedito racconto aneddotico. Il termine ‘gallicus’, che il Delfico impiega per ben due volte nel connotare il protagonista della sua storia – «il bravo dottor Gallico», scriverà infatti qualche rigo dopo –, sembra ad esempio voler richiamare il clima di entusiasmo costituzionalista che nelle prime fasi della Rivoluzione Francese si stava respirando anche negli ambienti riformatori italiani.

Ma riprendendo le fila dell'aneddoto, occorrerebbe soffermarsi anche su un ulteriore e altrettanto importante rimando polemico alla tradizionale filosofia giuridica, ancora dominante nel Settecento. Come si è già precisato, il Delfico narra che, negli anni più maturi, il «doctor Gallicus» abbandonò le sottigliezze e gli «oscuri vortici» di Codici, Digesti, Decreti e Decretali, per avvicinarsi allo studio delle «scienze della natura». Ora, questa puntualizzazione sembra contenere in sé un chiaro attacco contro la classica definizione di ‘giurisprudenza’ quale «scienza delle divine cose e delle umane»³³ («*divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*» si legge in Dig. 1.1.10): una definizione che – in aperta opposizione alle ‘insussistenti’ ragioni del Gravina enunciate nel Libro *De ortu et progressu iuris civilis* (1708)³⁴ e in linea con quanto sostenuto dal Muratori nel saggio *Dei difetti della giurisprudenza* (1742)³⁵ – impediva di pervenire ad una concezione pienamente pratica e funzionale della legislazione, empiricamente riconducibile – sulla scorta anche dei principi promossi dall'epistemologia newtoniana – a questioni né eterne, né astratte, bensì attinenti alle contingenze della natura umana. Nel solco dei processi che la Rivoluzione scientifica aveva prospettato a tutte le discipline, si assisteva anche per il diritto al definitivo tramonto di una concezione sacrale del sapere.³⁶

A questo punto, l'aneddoto prosegue con il «doctor Gallicus» che, avendo ormai acquisito l'idea di voler essere concretamente «utile all'umanità» – principio, questo, di marca tipicamente

³² Cfr. G. PANNELLA, *Note alla "Giurisprudenza romana"*, in DELFICO, *Opere complete...*, I, 230. Importanti considerazioni al riguardo sono presenti in G. CARLETTI, *Melchiorre Delfico. Riforme politiche e riflessione teorica di un moderato meridionale*, Pisa, ETS, 1996. Si segnala, inoltre, il classico studio di CLEMENTE, *Rinascenza teramana e riformismo napoletano...*, 380 e sgg.

³³ DELFICO, *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana...*, 113.

³⁴ «[...] quel che ha scritto lo stesso autore [il Gravina] – asseriva il Delfico nelle *Ricerche* – si può riguardar piuttosto come un esercizio scolastico di eloquenza, che come un elogio ragionato» (Ivi, 116). Il Gravina aveva sostenuto l'utilità delle “scuole dei giureconsulti” nell'antica Roma, in quanto mediante l'interpretazione avevano contribuito a mitigare l'asprezza e il rigore della legge. A tali considerazioni, riportate puntualmente nelle *Ricerche*, il Delfico si opponeva apertamente, precisando: «Le sette così stabilite s'impadronirono della giurisprudenza, e come i responsi ed i libri de' giurisperiti facevano autorità in giudizio, secondo la varietà de' principj, le decisioni erano varie; oggi giusto ciò che domani non era più tale, e la giustizia altro non era, che il parere del giurisperite ed il decreto del giudice» (ivi, 170).

³⁵ Cfr. L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, 1.

³⁶ Si veda l'importante studio di V. FERRONE, *La società giusta ed equa. Republicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

illuministica –, decide di stilare un vero e proprio decalogo, necessario a fondare un nuovo *ordo iuris* in risposta alle esigenze non soltanto teorico-dottrinali, ma soprattutto politiche e civili del tempo. E come primo precetto contempla «una riforma nel dritto Civile non meno che nel Canonico, che risecasse tante quistioni [...] ed anfibologie», dettate dalla «vastità», dalla «varietà» e dagli «intrighi delle opinioni». ³⁷ «Vastità», «varietà», «intrighi»: era questo il lessico concettuale che gli illuministi utilizzavano per descrivere l'ammasso informe, contraddittorio, iniquo e irrazionale del sistema di giustizia ancora vigente nel Settecento. È il caso, ad esempio, di pensare a Cesare Beccaria, il quale, nel suo celeberrimo *Dei delitti e delle pene*, dipingeva la legislazione europea come un *corpus* frammentario e disorganico, mero «avanzo di leggi di un antico popolo conquistatore»; ³⁸ o ad Alessandro Verri, che sulle pagine del «Caffè» paragonava l'impianto giuridico-amministrativo del proprio tempo, sviluppatosi sulla base dei codici romani, alle «rovine d'un grande e informe palazzo», ³⁹ un «labirinto», ⁴⁰ un «caos di legislazioni»; ⁴¹ o anche a Francescantonio Grimaldi e – come ha già acutamente puntualizzato Aldo Maria Morace – al suo «addio alla pratica della carriera forense» ⁴² di fronte alle «tumultuose bolge del [...] foro» e a «quel vertiginoso frastuono»; ⁴³ o ancora a Francesco Mario Pagano e al suo primo lavoro, pubblicato nel 1768, il *Politicum universae romanorum nomothesiaae examen*, in cui l'opera dei giureconsulti era metaforicamente accostata all'«*ars aucupatoria*», ⁴⁴ a un groviglio di reti e tranelli tesi a ingenui e inesperti cittadini.

Si trattava, in sostanza, di avviare nel Regno di Napoli un lavoro di radicale risistemazione del diritto, mediante l'istituzione di un Codice unico e semplificato; di contrapporre al «caos» e «oscuro laberinto» ⁴⁵ un «nuovo edificio», per la cui costruzione «la natura» somministrerà i «materiali» e la «ragione» dovrà costituire l'«architettura»: ⁴⁶ e qui naturalmente è evidente, nella ricerca di un «sistema», di una – sono parole queste di Pasquale Guaragnella – «rispondenza armonica delle parti con il tutto», ⁴⁷ l'eco del progetto filangieriano.

Strumento di maggiore confusione e arbitrarietà era poi l'incontrollato riconoscimento al ceto forense dell'*interpretatio iuris*, che aveva finito col consentire la nascita delle forme più abiette di

³⁷ Biblioteca Regionale di Teramo, Fondo «Manoscritti Delfico», Miscellanea 2, n. 62084/25 (foglio 1).

³⁸ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di R. Fabietti, Milano, Mursia, 1973, 1. Dell'ampia bibliografia critica riguardo all'intellettuale lombardo, si veda in particolare G. GASPARI, *Letteratura delle riforme. Da Beccaria a Manzoni*, Palermo, Sellerio, 1990. Fondamentale inoltre il saggio di A.M. RAO, «Delle virtù e de' premi: la fortuna di Beccaria nel Regno di Napoli», in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Prolusioni di S. Romagnoli e G.D. Pisapia, Milano-Roma, Cariplo-Laterza, 1990, 535 e sgg.

³⁹ A. VERRI, *Di Giustiniano e delle sue leggi*, in *Il Caffè (1764-1766)*, a cura di G. Francioni e S. Romagnoli, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, II, 180.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² A.M. MORACE, *Francescantonio Grimaldi. Il filosofo dell'ineguaglianza*, in *L'attualità del pensiero e delle opere del Marchese Domenico Grimaldi*, a cura di A. Piromalli, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2001, 73-74.

⁴³ M. DELFICO, *Elogio del Marchese D. Francescantonio Grimaldi*, Napoli, Presso Vincenzo Orsino, 1784; ora in *ID., Opere complete...*, III, 238.

⁴⁴ F.M. PAGANO, *Politicum universae romanorum nomothesiaae examen*, Neapoli, Josephus Raymundus, 1768, 139.

⁴⁵ DELFICO, *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana...*, 175.

⁴⁶ *Ivi*, 105.

⁴⁷ P. GUARAGNELLA, *Lessico intellettuale. Sulla Introduzione de La scienza della legislazione di Gaetano Filangieri*, in *ID., «È delle parole, quel che dei colori». La ragione retorica da Giambattista Vico a Gaetano Filangieri*, Milano, FrancoAngeli, 2015, 125-126. Del resto, il Filangieri definiva la legislazione un «immenso edificio», entro il quale egli si proponeva di «analizzare distintamente tutti gli anelli che compongono quella misteriosa catena colla quale [...] condurre gli uomini alla felicità» (G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, edizione critica diretta da V. Ferrone, I, *Delle regole generali della scienza legislativa*, a cura di A. Trampus, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2004, 38).

dispotismo giuridico, conferendo così ulteriore potere – o, sarebbe meglio dire, strapotere – all'antico sistema feudale. Ed, infatti, come decimo precetto il «doctor Gallicus» stabiliva che «a pochissimi fosse accordata la facoltà d'interpretare e glossare le leggi, ed a minor numero il poterle stendere colla scrittura».⁴⁸ Interpretare le leggi significava per il Delfico manifestare più chiaramente, e una volta sola, il senso 'letterale' qualora risultasse dubbioso e tale ufficio avrebbe dovuto essere assegnato alla stessa autorità legislativa, non di certo a «uomini privati», quali i togati, volti a restituire una versione continuamente diversa per bieco interesse personale.

Come sosteneva il Beccaria, il «disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dall'interpretazione»: il primo inconveniente sarebbe solo «momentaneo», in quanto indurrebbe subito a «fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge»; il secondo invece determinerebbe una «fatale licenza di ragionare, da cui nascono arbitrarie e venali controversie».⁴⁹

L'abuso di interpretazione aveva trovato sostegno nell'uso distorto e pretestuoso, all'interno dell'*Ancien Régime*, del concetto di 'equità' da parte dei *sacerdotes juris*: «Non ci lasciamo illudere – scriveva nelle *Ricerche* il Delfico – dalla tanto vantata equità pretoria: [...] quella specie di equità può solo valutarsi, dove la legislazione non è né rispettabile né giusta».⁵⁰

Ad emergere da tale dichiarazione è il rapporto di divergenza – già messo in luce dal Filangieri nelle sue giovanili *Riflessioni politiche su l'ultima legge del sovrano* (1774) – fra 'giustizia' ed 'equità'. Perfettamente in linea con il pensiero del Filangieri, il quarto decalogo del «doctor Gallicus» prevedeva che «si abolissero le leggi relative ai servi, e si riducessero a ragione quelle intorno alla *servitù*, nelle quali la sottigliezza legale aveva preso il luogo dell'equità».⁵¹ L'adozione dei meccanismi equitativi comportava il rischio di scivolare inesorabilmente, mediante meri cavilli giuridici, in una condizione, quale era quella del Regno di Napoli, di schiavitù e illiberalità:⁵² le leggi erano infatti sottratte alla conoscenza di tutti i cittadini e ridotte ad arcani misteri sotto il monopolio di un ceto corrotto e tirannico. Nasconderle – osservava l'illuminista teramano – «è nascondere la luce civile; è precipitar gli uomini ne' vizj e nella corruzione».⁵³

Le leggi avrebbero dovuto essere scritte – come asserisce il Delfico – «in volgar favella e facili alla comunale intelligenza»:⁵⁴ un assunto teorico che apriva i luoghi della dottrina giuridica – fino a quel momento storico, riservati alla retorica e all'erudizione, all'arte della topica e della dialettica – a forme del linguaggio e dell'immaginario letterario, in cui la chiarezza e l'immediatezza dell'espressione avrebbero rimodulato i rapporti tra governo e cittadini sui toni della dolcezza e del dialogo.

Ecco che, a questo punto, sarebbe forse interessante concludere il nostro discorso con un emblematico aneddoto riguardante lo stesso Delfico e riportato nella sua biografia scritta dal nipote, Gregorio de Filippis-Delfico, conte di Longano. Nell'inverno del 1795, il Delfico si trovava a

⁴⁸ Biblioteca Regionale di Teramo, Fondo «Manoscritti Delfico», Miscellanea 2, n. 62084/25 (foglio 2).

⁴⁹ BECCARIA, *Dei delitti e delle pene...*, 11.

⁵⁰ DELFICO, *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana...*, 155.

⁵¹ Biblioteca Regionale di Teramo, Fondo «Manoscritti Delfico», Miscellanea 2, n. 62084/25 (foglio 2).

⁵² Negli *Indizj di morale*, si affermava infatti: «Si è temuta questa parola *Libertà* per mancanza di conoscerla, e per non essersi conosciuta che la schiavitù è la sorgente de' più infami delitti e delle più tremende rivoluzioni, laddove la vera e salutare libertà non può portare che influssi benefici, e rendendo le nazioni tranquille essere per conseguenza il più vero sostegno del trono. L'esistenza della libertà porta seco quella del costume, e questo la forza e la felicità della nazione» (DELFICO, *Indizj di morale...*, 41).

⁵³ DELFICO, *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana...*, 137.

⁵⁴ Ivi, 118.

Firenze insieme con Ippolito Pindemonte, il quale gli aveva promesso di presentarlo all'Alfieri. Recatisi dunque una mattina a diporto Lungarno, «fu indicato» al Delfico «il Tragico, che giù mandato il cappello, s'aiutava a gambe dietro un fanciullo» e una volta raggiuntolo «lo caricava di punzoni. E sai ciò perché? Diceva Ippolito a Melchiorre: perché quel fanciullo in passar Vittorio ha tirato un sassolino in quella pozzanghera e gli ha inzaccherato le calze». ⁵⁵ Visto ciò, Melchiorre Delfico ringraziò Pindemonte e non volle saperne più della presentazione.

⁵⁵ G. DE FILIPPIS-DELFIKO, *Della vita e delle opere di Melchiorre Delfico. Libri due*, Teramo, presso Angeletti, 1836, Libro primo, 43.